

## LVIII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 27 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHIMIRRI.

## I N D I C E.

<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
Piano regolatore di Genova . . . . .	Pag. 2007
Camera di commercio di Messina . . . . .	2008
Leva militare pei nati nel 1875 (emendato dal Senato) . . . . .	2009
Bilancio degli esteri (Seguito della discussione) . . . . .	2009
Oratori:	
APRILE . . . . .	2033
BLANC, ministro degli affari esteri . . . . .	2030
CAMPI . . . . .	2028
CELLI . . . . .	2012
DAL VERME . . . . .	2030
FRANCHETTI . . . . .	2016
SANTINI . . . . .	2009
VALLE A. . . . .	2032

La seduta incomincia alle 9.

**Borgatta**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

### Approvazione di un disegno di legge per l'ampliamento della città di Genova.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Genova nella parte alta del Sestiere di San Teodoro, con imposizione del contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui. »

Si dia lettura del disegno di legge.

**Borgatta**, segretario, ne dà lettura (V. Stampato n. 117-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della città di Genova nella parte alta del sestiere S. Teodoro, compilato il 9 dicembre 1891 dall'ingegnere civico Bisagno.

Un esemplare di tale progetto, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato. »

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. È concessa al Comune la facoltà di chiamare, ai termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a contribuire nella spesa per l'esecuzione del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere in esso comprese. »

« Art. 3. Il Comune potrà espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini, quando il proprietario non abbia entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate nel piano, compiuti i lavori di costruzione. »

« Uguale facoltà spetterà al Comune quando i comproprietari di uno dei detti fondi non si sieno posti d'accordo, per la cessione delle rispettive quote di proprietà a persona che assuma l'obbligo di costruire, o per la costruzione in comune dell'edificio, ed i lavori non